

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2024

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDERONE, PITTALIS, PATRIARCA

Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, in materia di trascrizione del contenuto delle comunicazioni intercettate non rilevante ai fini delle indagini

Presentata il 10 settembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone nel solco delle riforme varate dal Governo, segnatamente sulla spinta delle numerose iniziative legislative presentate dai parlamentari di Forza Italia, tutte finalizzate a riportare il procedimento penale nell'alveo degli irrinunciabili principi costituzionali che lo presidiano e lo governano.

Nello specifico, la presente proposta di legge interviene sulla delicatissima materia delle intercettazioni e affronta il tema del difficile contemperamento tra i fondamentali principi dell'invulnerabilità, della libertà e della segretezza di ogni forma di comunicazione, come statuiti dall'articolo 15 della Carta costituzionale, e l'interesse pubblico alla repressione degli illeciti penali.

Come noto, una delle fasi più critiche delle intercettazioni è l'esecuzione delle ope-

razioni che, come disposto dall'articolo 268 del codice di procedura penale, rientra nella totale disponibilità della polizia giudiziaria, la quale gode dell'enorme potere di stabilire se una conversazione sia rilevante o no. Il ruolo del pubblico ministero è attualmente limitato alla fornitura di indicazioni e alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del comma 2 del medesimo articolo 268 del codice di rito: l'autorità giudiziaria deve accertare, quindi, che nei verbali siano trascritti soltanto il contenuto rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta a indagine, e che il contenuto di quelle non rilevanti non sia trascritto neppure sommariamente.

La presente proposta di legge prevede di incrementare lo scambio informativo tra la polizia giudiziaria e il pubblico ministero procedente, al fine di consentire a quest'ul-

timo di intervenire nella gestione delle intercettazioni e di evitare possibili travisamenti e, quindi, l'inutilizzabilità del materiale captato nell'ambito del processo. Al pubblico ministero viene pertanto attribuita una funzione di controllo sull'operato della polizia giudiziaria, attualmente non prevista dall'ordinamento, e lo stesso assume la responsabilità della valutazione circa la rilevanza del materiale captato o intercettato; le esigenze di speditezza delle operazioni non possono, infatti, in alcun modo essere ritenute prevalenti sul rispetto dei diritti fondamentali dell'indagato. Le regole e i principi coinvolti sono alla base dello Stato di diritto, che Forza Italia non cesserà mai di tutelare.

Con la presente proposta di legge si prevede che la polizia giudiziaria, prima della richiesta di proroga delle intercettazioni e, comunque, al termine delle operazioni, rediga una specifica informativa con la quale riporta al pubblico ministero precedente il contenuto delle conversazioni ritenute non rilevanti, l'oggetto specifico degli argomenti e l'identità dei soggetti captati.

Il pubblico ministero, dopo aver verificato la rilevanza delle conversazioni contenute nella informativa, provvede all'acquisizione delle sole comunicazioni ritenute rilevanti, disponendo, quanto alle altre, la custodia presso gli archivi. L'estrazione delle comunicazioni non rilevanti è ammessa solo per comprovate ragioni indicate dalla difesa e previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

In buona sostanza, con la presente proposta di legge non sarà più possibile attribuire esclusivamente alla polizia giudizia-

ria il potere di stabilire quale conversazione sia rilevante ai fini dell'indagine giudiziaria e quale, invece, non lo sia.

Invero, la difesa nell'attuale sistema processuale è in condizione di procedere all'ascolto delle conversazioni non rilevanti soltanto dopo l'attivazione della procedura di cui al comma 6 dell'articolo 268 del codice di procedura penale e quindi, nella maggioranza dei casi, quando le indagini sono già chiuse e potrebbe essere stato già emesso un provvedimento restrittivo. Ne deriva che anche il pubblico ministero rimane ignaro e deve effettuare le sue valutazioni esclusivamente sul materiale probatorio portato a conoscenza dalla polizia giudiziaria.

Nell'ottica di coniugare in modo ottimale le esigenze probatorie, il diritto di difesa e la tutela della riservatezza, si prevede, poi, nella fase della selezione delle conversazioni ritenute rilevanti a fini di prova, con conseguente stralcio di quelle inutilizzabili, la facoltà per la difesa, in aggiunta a quella di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di indicare quelle ritenute rilevanti, con conseguente dovere del giudice di provvedere alla loro acquisizione.

Infine, in conformità ai dettami costituzionali, si prevede che il giudice possa disporre l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche aventi a oggetto conversazioni di natura privata o familiare, soltanto nei casi in cui il difensore li abbia indicati come rilevanti ai fini delle indagini, fornendone le motivazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di proroga delle intercettazioni, prima della richiesta di proroga e, comunque, al termine delle operazioni, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero procedente una dettagliata informativa in cui sono riportati il contenuto delle comunicazioni ritenuto non rilevante, l'oggetto specifico delle conversazioni e le generalità dei soggetti intercettati. Nell'informativa non sono riportate le conversazioni o le comunicazioni intercettate aventi ad oggetto fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori o dei loro familiari »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Il pubblico ministero, dopo aver verificato l'informativa di cui al comma 2, dispone l'acquisizione del contenuto delle comunicazioni intercettate ritenuto rilevante ai fini dell'indagine e il deposito del contenuto non rilevante presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Il contenuto non rilevante può essere estratto solo per comprovate ragioni indicate dal difensore, previa autorizzazione del giudice »;

c) al comma 6:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I difensori hanno altresì facoltà di indicare le comunicazioni, anche informatiche o telematiche, ritenute rilevanti al giudice, che provvede alla loro acquisizione »;

2) al secondo periodo, le parole: « , che non appaiano irrilevanti » sono soppresse;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, se le conversazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche hanno ad oggetto fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori o dei loro familiari, il giudice ne dispone l'acquisizione soltanto se i difensori li abbiano indicati come rilevanti ai fini delle indagini, fornendone le motivazioni».

